SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

N. 266

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

> (Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

> (Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2016)

Errata corrige: 11 marzo 2016



Roma, 15 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

trasmetto, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Don soluti

Maria Elena Boschi



Presidenza del Consiglio dei Ministri il capo di Gabinetto del ministro per le riforme

COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

1 1 MAR. 2016 8064

SENATO DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale

DRP/I/XVII/D171/16

Roma, 11 marzo 2016

Dott.ssa Elisabetta SERAFIN Segretario Generale Senato della Repubblica R O M A

Signor Segretario Generale,

in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, in data 15 febbraio scorso, si chiede che la lettera c), del comma 4, dell'articolo 3 (*Trasferimento di risorse umane dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL*), venga sostituita dalla seguente, conforme al testo pubblicato negli Atti parlamentari della Camera dei Deputati: "fino a 2 dirigenti di livello non generale in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso la direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2.".

Con i mizfiori soluti,

d'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Cons. Roberto Cerreto

Polest line A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1 - Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali

La norma indica l'oggetto del DPCM, ossia l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nel rispetto delle procedure definite dal provvedimento.

Articolo 2 - Dotazione organica dell'ANPAL

La disposizione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs n.150 del 2015, definisce la dotazione organica dell'ANPAL, disponendo che la stessa è pari a 217 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL, come di seguito dettagliato:

TABELLA A - ART. 2, COMMA 1

Coionna n. 1 Ruolo del personale amministrativo		Colonna n. 2 Ruolo ad esaurimento del personale tecnico e di ricerca	
DIRIGENTI I FASCIA	1	Ricercatori e tecnologi	24
DIRIGENTI II FASCIA	7	Funzionari di amministrazione	5
AREA III	37	Collaboratori Tecnici E.R.	40
AREA II	69	Collaboratori di amministrazione	_ 18
AREA I	3	Operatori Tecnici	12
		Operatori di amministrazione	_1
TOTALE	117	TOTALE	100

Articolo 3 – Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL.

La disposizione disciplina il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4, 5 e 9, del D.Lgs n.150 del 2015.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede, in primo luogo, il trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia di una posizione dirigenziale di livello generale, da individuare e nominare con le procedure previste dall'articolo 8 del D.LGS n.150 del 2015 (Direttore generale dell'ANPAL).

Il comma 2, disciplina il trasferimento del personale, previsto, in prima battuta, su base volontaria. Più nel dettaglio, il comma 2 stabilisce che, sulla base di un apposito avviso pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il personale non dirigenziale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnato all'amministrazione centrale alla data di adozione del presente decreto, può richiedere, di essere trasferito all'ANPAL. La concreta individuazione del suddetto personale - sino ad un numero massimo di 109 unità, previa verifica della corrispondenza dei profili professionali, come di seguito indicato - avviene prioritariamente in base al criterio della maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e e), nonché di quelle assicurate dalla direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari, derivante dalla maggiore anzianità di servizio, senza pregiudizio per la funzionalità delle strutture di provenienza, tenuto anche conto delle posizioni di coordinamento ricoperte, in coerenza con quanto stabilito anche per l'ISFOL, della maggiore permanenza nella struttura di appartenenza e della maggiore anzianità anagrafica. Il predetto personale è trasferito all'Agenzia dalla data indicata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 5.

ANPAL

TABELLA B - ART. 3, COMMA 2		
AREA III		37
AREA II		69
AREA I		3
	TOTALE	109

Profili professionali

AREA III:

Funzionario area amm.va e giuridico contenzioso Funzionario area informatica Funzionario area socio statistico economica

AREA II:

Assistente amministrativo gestionale Operatore amministrativo gestionale

AREA I:

Ausiliario

Al fine di assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, la norma prevede l'avvio - a cura del direttore generale dell'ANPAL - entro 10 giorni dalla sua nomina, delle procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli uffici di II fascia dell'ANPAL, riservate al personale di livello dirigenziale non generale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi dirigenziali di seconda fascia previsti dalla disposizione in argomento. I dirigenti così incaricati sono traferiti all'Agenzia dalla data indicata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto al successivo comma 5, con contestuale trasferimento nei ruoli dell'ANPAL dei dirigenti medesimi.

Laddove, una volta esperite le procedure di cui ai suindicati commi 2 e 3, sia inferiore alle complessive 116 unità, il comma 4 individua direttamente il personale da trasferire all'Agenzia, fino a concorrenza del limite massimo previsto dai precedenti commi 2 e 3. In particolare, la disposizione prevede il trasferimento nei ruoli dell'ANPAL, dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5:

- del personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del MLPS alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.150 del 2015, ad eccezione di quello ispettivo ed amministrativo distaccato dagli uffici territoriali del MLPS, sino a 58 unità di personale non dirigenziale e fino a 5 dirigenti di livello non generale, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni che, alla suindicata data, sia assegnato alla medesima direzione generale fino a 9 unità, per complessive 72 unità. Detto personale sarà individuato alla stregua dei criteri indicati al comma 2 (comma 4, lettera a);
- del personale non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione fino a 5 unità, che svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), nonché il personale non dirigenziale di ruolo in servizio presso direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio ufficio procedimenti disciplinari fino a 35 unità, per complessive 42 unità (comma 4, lettera b). Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al comma 2;
- di due posizioni di livello dirigenziale non generale, da individuare con le procedure di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 4, lettera c).

Di seguito, si dettagliano le unità di personale di cui alle suindicate lettere a) e b) del comma 3 in argomento:

TABELLA C - ART. 3, COMMA 4, LETTERA a)		
DIRIGENTI II FASCIA	5	
AREA III	25	
AREA II	41	
AREA I	1	
	TOTALE 72	

ANPAL		
TABELLA D AF	RT. 3, COMMA 4, LET	T. b)
AREA III		12
AREA II		28
AREA I		2
	TOTALE	42

Il personale individuato dai competenti direttori generali delle strutture indicate al comma 4, lettere a) e b), è trasferito all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la decorrenza indicata dal medesimo provvedimento. Trattandosi di ente sottoposto alla vigilanza del MLPS, il quale è tenuto al monitoraggio periodico degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse finanziarie, si è ritenuto di prevedere, per il trasferimento del personale, un atto di rango secondario e regolamentare, nello specifico un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anziché un atto amministrativo. Si prevede che con il medesimo decreto sia stabilita la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. La norma reca anche una disposizione finalizzata a consentire, in ogni caso, la permanenza, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un contingente di personale in possesso delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni che il D.Lgs n.150 del 2015 prevede in capo al Ministero stesso. Si tratta del personale ispettivo in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ANPAL, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, e del personale amministrativo degli uffici territoriali

distaccato presso la suindicata direzione non trasferito all'Ispettorato, pari ad un numero complessivo di 8 unità.

Il comma 6 dell'articolo 3 prevede che tutti i dirigenti interessati dalla procedure di cui commi precedenti mantengano l'incarico dirigenziale di livello non generale in essere presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali, comunque, non oltre la data di relativa scadenza, salvaguardando la continuità degli incarichi in essere, anche in considerazione della prioritaria modalità di trasferimento volontario.

Il successivo comma 7 prevede che, con la decorrenza individuata dal decreto di cui al comma 5, il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione continui a svolgere servizio presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza che ha disposto il comando, da rendere entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'Agenzia.

A chiusura della disposizione, il comma 8 stabilisce che il personale trasferito all'ANPAL mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'Agenzia. Si tratta di un previsione che non incide sulla neutralità finanziaria del decreto attuativo, atteso che la norma di cui trattasi serve a chiarire che al personale trasferito all'ANPAL spetta, sulla base del sistema di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il salario accessorio (quota FUA) - che , come è noto, in considerazione dell'articolato processo previsto dalla legge e dalla norme contrattuali, avviene a distanza anche di due anni - sino a tutto il periodo di permanenza presso il suddetto Ministero. In senso analogo la disposizione fa rifermento ad eventuali progressioni di carriera già acquisite (e dunque senza oneri, in quanto già coperte sotto il profilo della spesa), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riserva, sino, a titolo meramente esemplificativo, a definitive pronunce giurisprudenziali.

Articolo 4 - Trasferimento di risorse umane dall'ISFOL all'ANPAL

Il comma 1 precisa che il trasferimento delle risorse umane dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.

Il comma 2 prevede che sulla base di un avviso emesso dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL possa presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 35 unità ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Il comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2015 (relativamente alla determinazione delle riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM, l'ISFOL pubblichi un interpello riservato al proprio personale allo scopo di coprire le posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi

alla data di chiusura dell'interpello, il personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 100 unità complessive ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Il comma 4 precisa che, qualora il personale trasferito all'ANPAL, all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sia numericamente inferiore al numero di 100 unità e tale da non garantire la funzionalità dell'ANPAL, è trasferito, fino a concorrenza del predetto limite, con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, il personale mancante, sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di prevalenza:

- a) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche attive, in distacco ovvero in forza di convenzioni o protocolli di intesa;
- svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo;
- c) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 10, antecedentemente alla data di cntrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo;

Al comma 5, si prevede, inoltre, che in caso di parità nell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, si considera la maggiore permanenza nelle stesse.

Il successivo comma 6 dispone che allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento del personale di cui al comma 4 siano esclusi i dipendenti che abbiano ricoperto nell'anno 20 5, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL.

Il successivo comma 7 stabilisce che il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, in apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo e integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Infine, il comma 8 prevede che, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisca appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Articolo 5 - Inquadramento previdenziale

La norma dispone che il personale trasferito all'ANPAL possa esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di apzione in ordine all'inquadramento previdenziale, secondo quanto già previsto nell'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo n. 150/2015. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - Trasferimento di risorse finanziarie

La norma dispone che, in fase di prima attuazione, le risorse relative alle spese, incluse le componenti accessorie della retribuzione, e di funzionamento, comprese quelle relative ad eventuali oneri per contratti di locazione passiva e utenze, relative al personale trasferito all'Agenzia in relazione all'articolo 4 del D.Lgs n.150 del 2015 e all'articolo 3 del presente decreto, siano individuate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell'ANPAL. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 3 dispone, con riferimento all'ISFOL, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Il comma 4 dell'articolo in argomento, riproduce, in sostanza, le previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs n.150 del 2015, stabilendo che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali - già in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - struttura soppressa dal comma 5 del medesimo articolo 4 del D.lgs n.150 del 2015 - avvenute nell'anno 2015, in relazioni alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 7 - Trasferimento di risorse strumentali

La norma prevede che le risorse strumentali in uso alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e ai due uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite all'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo, siano individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8 - Ricognizione delle funzioni trasferite

La norma risponde all'esigenza di raccordare il trasferimento delle funzioni disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2015 con l'elencazione delle funzioni già attribuite alla competenza delle diverse direzioni generali dal DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in particolare agli articoli 5, 9 e 11 del medesimo decreto, recanti le competenze della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, della direzione generale per le politiche attive,

i servizi per il lavoro e la formazione, e della direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Il comma 1 stabilisce che le risorse trasferite all'ANPAL ai sensi dell'articolo 1 sono finalizzate allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2015, tra le quali rientrano:

- a) i compiti di seguito elencati, già attribuiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
 - promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro pubblico e privato, delle attività in materia di politiche attive del lavoro, e in materia di collocamento ordinario e speciale, compreso il collocamento marittimo;
 - attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con gli altri paesi membri dell'Unione Europea e, in quest'ambito, costituisce l'Ufficio di coordinamento nazionale Eures;
 - 3. attività per l'attuazione della Garanzia Giovani;
 - 4. tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro;
 - 5. attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia;
 - 6. attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro;
 - 7. promozione delle attività in materia di formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al Fondo Sociale Europeo;
 - 8. elaborazione delle politiche formative e i piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità;
 - 9. gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845e successive modificazioni;
 - 10. vigilanza e monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) i compiti già attribuiti dall'articolo 11 del decreto n. 121 del 2014 alla direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle iniziative integrate per l'inserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone più escluse dal mercato del lavoro;
- c) i compiti in materia di sistemi informativi e di innovazione tecnologica, connessi all'esercizio delle attività elencate alle lettere a) e b).

L'articolo, inoltre, effettua una ricognizione delle funzioni che, sulla base dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2015 non risultano trasferite e pertanto restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, sono elencate le seguent funzioni:

- a) vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
- b) promozione e coordinamento delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro:
- c) autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sui fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo. 10 settembre 2003, n. 276;
- d) attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- e) attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco;
- f) riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) relazioni con organismi internazionali;
- h) ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione, in attuazione della legge 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 e dell'articolo 68 comma 4 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 e s.m.i.;
- i) attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
- j) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Con riferimento ai compiti già spettanti alla direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riferiti alle iniziative integrate per l'inserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone più escluse dal mercato del lavoro, restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti funzioni:

- a) gestione e monitoraggio del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
- d) realizzazione, in raccordo con l'ANPAL, della Banca dati sul collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il comma 4 prevede infine che, con riferimento alle funzioni trasferite (come individuate al comma 1), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell'ANPAL, siano individuati i capitoli di bilancio che in tutto o in parte sono trasferiti all'ANPAL, mentre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 9 - Operatività dell'ANPAL.

Il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia, in fase di prima attuazione, possano essere svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol – anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia, mediante gli accordi o protocolli d'intesa indicati al successivo comma 3 – sulla base di un accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce gli oneri a carico dell'ANPAL.

La disposizione prevede, inoltre, al fine di garantire l'immediata operatività dell'ANPAL, la possibilità, da parte dell'Agenzia - fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs n.150 del 2015 - di avvalersi infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

Il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8 del presente decreto, l'ANPAL subentri nelle gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol dal momento della costituzione degli organi, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi.

Infine, il comma 3 dell'articolo 9 prevede la possibilità, per l'ANPAL, di stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 e dell'articolo 23-bis, comma 7, del D.Lgs n.165 del 2001, con il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISFOL, per disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette Amministrazioni da parte dell'ANPAL, con oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, a carico di ciascuna amministrazione di provenienza.

Articolo 10 – Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL

Il comma 1 stabilisce che allo scopo di assicurare l'immediata operatività dell'ANPAL e lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, l'ANPAL è organizzata nei seguenti sette uffici dirigenziali non generali:

- a) divisione I in materia di gestione del personale e delle relazioni sindacali e del bilancio;
- b) divisione II in materia di contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi;
- c) divisione III autorità di gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza;
- d) divisione IV in materia di formazione professionale e attività connesse al programma comunitario Erasmus, nonché autorità di gestione dei progetti cofinanziati a valere sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
- e) divisione V in materia di coordinamento, livelli essenziali e azioni di sistema in materia di servizi per il lavoro, orientamento, Eures e coordinamento del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
- f) divisione VI in materia di promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nonché autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

g) divisione VII – in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure informatizzate, nonché delle iniziative di comunicazione.

Il comma 2 prevede che in sede di prima attuazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'ANPAL, trovino applicazione, per quanto compatibili, i criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati con atto del Segretario generale, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010. In attesa della graduazione delle posizioni dirigenziali, trova applicazione, salvo eventuale conguaglio, la seconda fascia retributiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2014 concernente la graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Ministero, per le divisioni da I a VI e la terza fascia retributiva per la divisione VII.

Il comma 3, infine, stabilisce che, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia siano anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risdrse destinate alla stessa Agenzia.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2 - Dotazione organica dell'ANPAL

La disposizione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs n.150 del 2015, di seguito indicato "decreto istitutivo", definisce la dotazione organica dell'ANPAL (comma 1), disponendo che la stessa è pari complessivamente, a 217 unità, di cui 117 del ruolo del personale amministrativo (si tratta delle posizioni trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, derivante dalle posizioni trasferite dall'ISFOL, come di seguito dettagliato:

TABELLA A ART. 2, COMMA 1 DOTAZIONE ORGANICA ANPAL			
Colonna n. 1 Ruolo del personale amministrativo Ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto		lecreto istitutivo	
DIRIGENTI I FASCIA	1	Ricercatori e tecnologi	24
DIRIGENTI II FASCIA	7	Funzionari di amministrazione	5
AREA III	37	Collaboratori Tecnici E.R.	40
AREA II	69	Collaboratori di amministrazione	18
AREA I	3	Operatori Tecnici	12
		Operatori di amministrazione	1
TOTALE	117	TOTALE	100
DOTAZIONE ORGANICA		TOTALE	217

Articolo 3 – Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL.

La disposizione disciplina il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4, 5 e 9, del decreto istitutivo.

Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto istitutivo dispone il trasferimento di una posizione di livello dirigenziale generale, da individuare e nominare con le procedure previste dall'articolo 8 del medesimo decreto istitutivo.

Il comma 2 si occupa del trasferimento su base volontaria del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il contingente complessivo del suddetto personale da trasferire, pari a 109 unità, è indicato nella tabella B allegata al decreto, che si riporta di seguito:

TABELLA B ART. 3, COMMA 2		
AREA III	3	37
AREA II	6	<u> </u>
AREA I		3
7	OTALE 10)9

Profili professionali

AREA III:

Funzionario area amm.va e giuridico contenzio\$0 Funzionario area informatica

Funzionario area socio statistico economica

AREA II:

Assistente amministrativo gestionale Operatore amministrativo gestionale

AREA I:

Ausiliario

Più nel dettaglio, la disposizione stabilisce che, sulla base di un apposito avviso attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il personale non dirigenziale di ruolo assegnato alle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di adozione del presente decreto, può richiedere di essere trasferito all'ANPAL. La concreta individuazione del suddetto personale - sino ad un numero massimo di 109 unità, previa verifica della corrispondenza dei profili professionali, di cui alla Tabella B - avviene sulla base dei criteri indicati, in ordine di prevalenza. In primo luogo si considererà la maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni trasferite e delle attività di cui all'articolo 8, nonché di quelle assicurate dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, derivante dalla maggiore anzianità di servizio, senza pregiudizio per la funzionalità delle Strutture di provenienza. In secondo luogo si considererà la maggiore permanenza nella struttura di appartenenza ed infine la maggiore anzianità anagrafica.

Il predetto personale è trasferito all'Agenzia dalla data indicata dal decreto di cui al successivo comma 5.

Il comma 3 dell'articolo 3 riguarda, invece, il personale dirigenziale di II fascia, per il quale sono previste - analogamente a quanto stabilito per quello delle aree - modalità di transito, in primo luogo, su base volontaria. A tale proposito, il comma in argomento dispone che, entro 10 giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ANPAL cura l'avvio delle procedure per l'attribuzione degli incarichi riferiti ai sette uffici di II fascia dell'Agenzia indicati al successivo articolo 10, comma 1 (corrispondenti al numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente trasferite dal MLPS all'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs n. 150 del 2015). Dette procedure sono riservate ai dirigenti di II fascia di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esito, il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi in argomento, la cui

decorrenza, con contestuale trasferimento nel ruolo dell'ANPAL dei dirigenti incaricati, coincide con la data del trasferimento di tutto il personale ministeriale indicata dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo 3.

Laddove, una volta esperite le procedure di cui ai suindicati commi 2 e 3, non si riuscisse a raggiungere un numero di 116 unità, il comma 4 dell'articolo 3 individua direttamente il personale da trasferire all'Agenzia, fino a concorrenza del predetto contingente massimo di 116 unità previsto dai commi 2 e 3.

In particolare, la disposizione prevede il trasferimento all'ANPAL:

• del personale di ruolo in servizio alla D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del MLPS alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, ad eccezione di quello ispettivo ed amministrativo distaccato dagli Uffici territoriali del MLPS, sino a 58 unità non dirigenziali e sino a 5 posizioni dirigenziali, nonché del personale già assegnato alla suindicata Direzione generale ed in posizione di comando presso altre Amministrazioni alla data di entrata in vigore del D.Lgs 150 del 2015, sino a 9 unità, e per complessive 72 unità, come di seguito indicato:

TABELLA C ART. 3, COMMA 4, LETTERA a)	
DIRIGENTI II FASCIA	5
AREA III	25
AREA II	41
AREA I	1
TOTALE	72

Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al comma 2;

• di un contingente di personale non dirigenziale di ruolo: presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, sino a 2 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto; presso la direzione generale dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, sino a 5 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto; presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, sino a 35 unità, che svolge le funzioni e le attività strumentali e di supporto connesse alla gestione del personale, del bilancio ed alla logistica, come di seguito rappresentato nella tabella D, riferita alle complessive 42 unità:

TABELLA D- ART. 3, COMMA 4, LETT. b)		
AREA III	12	
AREA II	28	
AREA I	2	
TOTALE	42	

Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al comma 2;

• di due posizioni di livello dirigenziale non generale, da individuare con le procedure di interpello di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che, all'esito delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il personale ivi indicato - individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 dai direttori generali per l'inclusione e le politiche sociali; dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, nonchè per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - è trasferito all'ANPAL con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Segretario generale del MLPS e del Direttore generale dell'ANPAL, con la decorrenza stabilita dal medesimo provvedimento, che individua, altresì, la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. La norma reca anche una disposizione finalizzata a consentire, in ogni caso, la permanenza, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di personale in possesso delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3 del D.Lgs n.150 del 2015, in capo al medesimo Dicastero. Detto personale è individuato in quello non trasferito all'Ispettorato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del D.Lgs n.149 del 2015, per un numero complessivo pari a 8 unità.

Si evidenzia la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nei suindicati commi riferiti al trasferimento del personale, che - in linea con quanto previsto dal decreto istitutivo - non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 dell'articolo 3 prevede che tutti i dirigenti interessati dalla procedure di cui commi precedenti mantengono l'incarico dirigenziale di livello non generale in essere presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi presso l'ANPAL, e comunque, non oltre la relativa data di scadenza, nell'ambito del contingente massimo di 7 unità.

Il successivo comma 7 prevede che, con decorrenza dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione continua a svolgere servizio presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza che ha disposto il comando, da rendere entro 30 giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5.

A chiusura della dell'articolo 3, il comma 8 stabilisce che il personale trasferito all'ANPAL mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'Agenzia. Si tratta di una previsione che non incide sulla già evidenziata neutralità finanziaria del decreto attuativo, atteso che la norma di cui trattasi serve a chiarire che al personale trasferito all'ANPAL spetta, sulla base del sistema di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il salario accessorio (quota FUA) - che , come è noto, in considerazione

dell'articolato processo previsto dalla legge e dalla norme contrattuali, avviene a distanza anche di due anni - sino a tutto il periodo di permanenza presso il suddetto Ministero. In senso analogo la disposizione fa rifermento ad eventuali progressioni di carriera già acquisite (e dunque senza oneri, in quanto già coperte sotto il profilo della spesa), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riserva, sino, a titolo meramente esemplificativo, a definitive pronunce giurisprudenziali.

Articolo 4 - Trasferimento di risorse umane dall'ISFOL all'ANPAL

Il comma 1 precisa che il trasferimento delle risorse umane e strumentali dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015 Il comma 2 prevede che sulla base di un avviso pubblicato dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data adozione del DPCM, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL può presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 35 unità ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo ed a quelle ad esse strumentali, e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Il comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2015 (relativamente alla determinazione delle riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISFOL pubblica un interpello riservato al proprio personale finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive, di cui all'allegata Tabella A. Detto personale è trasferito all'ANPAL con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'interpello e sino a concorrenza del numero massimo di 100 unità complessive, ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 4, comma 3			
Ricercatori e tecnologi	24		
Funzionari di amministrazione	5		
Collaboratori Tecnici E.R.	40		
Collaboratori di amministrazione	18		
Operatori Tecnici	12		
Operatori di amministrazione	1		
TOTALE	100		

Il comma 4 precisa che, qualora il personale trasferito all'ANPAL, all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore al contingente massimo di 100 unità previsto nella dotazione organica, è trasferito, sino a concorrenza del predetto limite di 100 unità, con decreto direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, in particolare, il personale dell'ISFOL è trasferito, sulla base dei criteri di seguito elencati in ordine di prevalenza:

- a) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, presso il Ministero del lavoro c delle politiche sociali, in distacco ovvero in forza di convenzioni o protocolli di intesa;
- b) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo;
- c) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 10, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo.

Il comma 5 stabilisce che, in caso di parità nell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b e c) del comma 4, si considera la maggiore permanenza nelle stesse.

Il comma 6 dispone che allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento di cui al comma 4 sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL.

Il successivo comma 7 stabilisce che il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, nell'apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Infine, il 8 comma prevede che, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Articolo 5 – Inquadramento previdenziale

La norma dispone che il personale trasferito all'ANPAL possa esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione in ordine all'inquadramento previdenziale, secondo quanto già previsto nell'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo n. 150/2015. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - Trasferimento di risorse finanziarie.

La norma dispone che, in fase di prima attuazione, le risorse relative alle spese, incluse le componenti accessorie della retribuzione, relative al personale ministeriale trasferito all'Agenzia in relazione all'articolo 4 del D.Lgs n.150 del 2015 e all'articolo 3 del presente decreto, nonché quelle di funzionamento, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell'ANPAL. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti necessarie variazioni di bilancio (commi 1 e 2 dell'articolo 6).

Il comma 3 dispone, con riferimento all'I\$FOL, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Il comma 4 dell'articolo in argomento, riproduce, in sostanza, le previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs n.150 del 2015, stabilendo che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali - già in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - struttura soppressa dal comma 5 del medesimo articolo 4 del D.lgs n.150 del 2015 - avvenute nell'anno 2015, in relazioni alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 7 - Trasferimento di risorse strumentali

La norma prevede che le risorse strumentali in uso alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e ai due uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari, trasferite all'ANPAL, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 9 – Operatività dell'ANPAL.

Il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia, in fase di prima attuazione, possono essere svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol – anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia, mediante gli accordi o protocolli d'intesa indicati al successivo comma 3 – sulla base di un accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce gli oneri a carico dell'ANPAL.

La disposizione prevede, inoltre, al fine di garantire l'immediata operatività dell'ANPAL, la possibilità, da parte dell'Agenzia - fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs n.150 del 2015 - di avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

Il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8 del presente decreto, l'ANPAL subentra nelle gestione dei compiti e dei relativi rapportì attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol dal momento della costituzione degli organi e comunque non prima del 1° gennaio 2016, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi.

Infine, il comma 3 dell'articolo 9 prevede la possibilità, per l'ANPAL, di stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 e dell'articolo 23-bis, comma 7, del D.Lgs n.165 del 2001, con il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISFOL, per disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette Amministrazioni da parte dell'ANPAL, con oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, a carico di ciascuna amministrazione di provenienza.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie in materi di organizzazione dell'ANPAL.


La norma, dopo avere dettato l'organizzazione transitoria dei sette Uffici dirigenziali non generali dell'ANPAL, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo, individuando in sede di prima applicazione le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali (commi 1 e 2), reca al comma 3 una disposizione tesa a stabilire che, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Agenzia, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.

DIAMARK

Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Prot. n. 19/16/UL P

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0001611 A-4.8.3.7 del 27/01/2016



Dama

2 6 GEN. 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per il coordinamento amministrativo

c, p, c

- Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 - Ufficio legislativo
- Al Ministero dell'economia e delle finanze
 - Ufficio legislativo economia

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, l'inanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Con riferimento allo sehema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 22 gennaio 2016, esprimo il concerto di questa Amministrazione.

d'ordine del Ministro Prof. Bernardo Giorgio Mantarella



Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio legislativo economia

ACG/39-LAV/1330

Roma, -1 FEB 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo

e, p.c.,

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo

Al Gabinetto del Sig. Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo-finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di dPCM ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ANPAL.

Si fa riferimento alla nota prot. 29/000380/L/2016, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso a codesto Dipartimento lo schema di decreto indicato in oggetto.

Al riguardo, acquisite altresì le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si comunica il formale assenso.

IL CAPO DELL'UFFICIO

GASIMETTO DE MANISTRO

- 2 111 2016





A Tresidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 8, che disciplina l'ordinamento della Agenzie;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 ni 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si provvede all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITI i pareri della competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della repubblica;

SU PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;



Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, individua le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di seguito denominato ISFOL, da trasferire all'Agenzia per le politiche attive, di seguito denominata ANPAL, secondo le procedure definite dal presente provvedimento.

Articolo 2 (Dotazione organica dell'ANPAL)

1. La dotazione organica dell'ANPAL è pari a 217 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL, come risulta dalla allegata Tabella A.

Articolo 3

(Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL)

- 1. E' trasferita all'ANPAL una posizione di livello dirigenziale generale la cui individuazione e nomina avviene secondo le procedure di cui all'articolo 8 del decreto istitutivo.
- 2. Sulla base di avviso pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il personale non dirigenziale di ruolo del medesimo Ministero, assegnato all'amministrazione centrale alla data di adozione del presente decreto, può presentare domanda di trasferimento all'ANPAL. Il predetto personale è trasferito all'ANPAL dalla data indicata dal decreto di cui al comma 5, sino al numero massimo di 109 unità, previa verifica di corrispondenza dei profili professionali con quelli indicati in tabella B. Il suddetto personale è individuato prioritariamente sulla base dei criteri di seguito indicati in ordine di prevalenza:
 - a) maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni trasferite e delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, nonché di quelle assicurate dalla direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, di bilancio-ufficio procedimenti disciplinari, derivante dalla maggiore anzianità di servizio, senza pregiudizio per la funzionalità delle strutture di provenienza;

Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

- b) maggiore permanenza nella struttura di appartenenza;
- c) maggiore anzianità anagrafica.
- 3. Entro dieci giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ANPAL avvia le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli uffici di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservate al personale di livello dirigenziale non generale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma, la cui decorrenza, con contestuale trasferimento nei ruoli dell'ANPAL dei dirigenti incaricati, coincide con la data indicata dal decreto di cui al comma 5.
- 4. Qualora il personale trasferito all'ANPAL all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sia inferiore alle complessive 116 unità indicate ai commi 2 e 3, si procede all'ulteriore trasferimento, fino a concorrenza del limite massimo di 116 unità, dalla data indicata dal decreto di cui al comma 5, nei ruoli dell'ANPAL:
 - a) di personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione di quello ispettivo e amministrativo distaccato dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino a 58 unità di personale non dirigenziale e fino a 5 dirigenti di livello non generale, nonché di personale comandato presso altre amministrazioni che, alla suindicata data, è assegnato alla medesima direzione generale fino a 9 unità, come risulta nella Tabella C allegata al presente decreto, per complessive 72 unità. Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2;
 - b) di personale non dirigenziale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali fino a 2 unità e di quello in servizio presso la direzione generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione fino a 5 unità, che svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e e), nonché di personale non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio ufficio prodedimenti disciplinari fino a 35 unità, come risulta dalla Tabella D allegata al presente decreto, per complessive 42 unità. Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2;
 - c) di due posizioni dirigenziali di livello non generale, da individuare mediante le procedure di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è trasferito il personale individuato dai competenti direttori generali, all'esito delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, con la decorrenza individuata dal medesimo provvedimento. Con il medesimo decreto è stabilita la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. All'esito delle procedure di cui al presente comma, permane, in ogni caso, nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contingente di personale in possesso delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del decreto istitutivo dell'ANPAL, individuato nel

Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

personale ispettivo in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ANPAL, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché nel personale amministrativo degli uffici territoriali distaccato presso la suindicata direzione generale non trasferito all'Ispettorato, pari ad un numero complessivo di 8 unità.

- 6. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'immediata operatività dell'Agenzia, ciascun dirigente interessato dalle procedure di cui al presente articolo mantiene l'incarico dirigenziale non generale in essere sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali e, comunque, non oltre la data di relativa scadenza.
- 7. Con la decorrenza individuata dal decreto di cui al comma 5, il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, continua a svolgere servizio presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza, da rendere entro 30 giorni dalla data del decreto di cui al comma 5.
- 8. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL.

Atticolo 4

(Trasferimento di risorse)umane dall'ISFOL all'ANPAL)

- 1. Il trasferimento delle risorse umane dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo.
- 2. Sulla base di un avviso pubblicato dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL può presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 35 unità. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, e a quelle ad esse strumentali, oltre che, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto istitutivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISFOL pubblica un interpello riservato al proprio personale, finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive, di cui all'allegata Tabella A, colonna n. 2. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'interpello, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 100 unità complessive. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello

Il Tresidente/delConsiglio/dei Ministri

svolgimento delle attività in oggetto.

- 4. Qualora il personale trasferito all'ANPAL, all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3, sia inferiore al numero di 100 unità e tale da non garantire la funzionalità dell'ANPAL, ulteriore personale dell'ISFOL è trasferito, fino a concorrenza del predetto limite, con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, sulla base dei seguenti criteri, di seguito elencati in ordine di prevalenza:
 - a) svolgimento, per almeno uno dei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento, nonché di attività ad esse strumentali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in posizione di distacco ovvero in forza di convenzioni o protocolli di intesa;
 - b) svolgimento, per almeno uno dei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento, nonche di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo;
 - c) svolgimento, per almeno uno dei 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo provvedimento, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
- 5. In caso di parità nell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, si considera la maggiore permanenza nelle stesse.
- 6. Allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento di cui al comma 4 sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL.
- 7. Il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, in apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
- 8. Per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Articolo 5 (Inquadramento previdenziale)

1. Il personale trasferito all'ANPAL ai sensi del presente decreto può esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione in ordine all'inquadramento previdenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo.



Al Tresidente/del Consiglio/dei Ministri

Articolo 6

(Trasferimento di risorse finanziarie)

- 1. In fase di prima attuazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e del direttore generale dell'ANPAL, sono individuate le risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, e alle spese di funzionamento, comprese quelle relative ad eventuali oneri per contratti di locazione passiva e utenze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'ANPAL in relazione al personale trasferito all'Agenzia ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo e dell'articolo 3 del presente decreto.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse di cui al comma 1.
- 3. Con riferimento all'ISFOL, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e alle spese di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.
- 4. Le risorse derivanti dalle economie per le pessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.150 del 2015, avvenute nell'anno 2015, e conseguentemente alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 7

(Trasferimento di risorse strumentali)

1. Le risorse strumentali in uso alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, oltre che ai due uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della Direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite all'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 8

(Ricognizione delle funzioni trasferite)

- 1. Le risorse trasferite all'ANPAL sono destinate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo, tra le quali rientrano:
 - a) i compiti di seguito elencati, già attribuiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
 - 1. promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro pubblico e privato, delle attività in materia di politiche attive del lavoro e in materia di collocamento ordinario e speciale, compreso il collocamento marittimo;
 - 2. attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con gli altri Paesi membri dell'Unione Europea, nonché ufficio di coordinamento nazionale Eures;
 - 3. attività per l'attuazione della Garanzia giovani;
 - 4. tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro;
 - attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia;
 - 6. attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro;
 - 7. promozione delle attività in materia di formazione, con particolare riferimento a quelle collegate al Fondo sociale europeo;
 - 8. elaborazione delle politiche formative e dei i piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità;
 - 9. gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
 - 10. vigilanza e monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - b) i compiti già attribuiti dall'articolo 11 del decreto n. 121 del 2014 alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle iniziative integrate per l'inserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone più escluse dal mercato del lavoro;
 - c) i compiti in materia di sistemi informativi e di innovazione tecnologica, connessi all'esercizio delle attività elencate alle lettere a) e b) del presente comma.
- 2. Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti funzioni, già spettanti alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione:
 - a) vigilanza e controllo sugli enti nazionali di formazione professionale;
 - b) promozione e coordinamento delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

A Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sui fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- d) attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- e) attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco;
- f) riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) relazioni con organismi internazionali;
- h) ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione, in attuazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dell'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni;
- i) attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS\ITS);
- j) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze oltre che di alternanza scuola-lavoro.
- 3. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera b) del comma 1, restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti funzioni:
 - a) gestione e monitoraggio del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - c) definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
 - d) realizzazione, in raccordo con l'ANPAL, della banca dati sul collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 4. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell'ANPAL, sono individuati i capitoli di bilancio che in tutto o in parte sono trasferiti all'ANPAL. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

(Operatività dell'ANPAL)

In fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni interessate, che definisce gli
oneri a carico dell'ANPAL, può esserel stabilito che le attività strumentali connesse al
funzionamento dell'ANPAL siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dall'ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia mediante gli appositi accordi
o protocolli d'intesa di cui al comma 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del

Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

decreto istitutivo dell'Agenzia, al fine di consentire l'immediata operatività dell'ANPAL, quest'ultima può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia medesima sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

Con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8, l'ANPAL subentra nella gestione dei compiti
e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ISFOL dal momento della costituzione dei suoi organi, secondo le modalità individuate con
apposita conferenza di servizi.

3. L'ANPAL può stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette amministrazioni da parte della stessa Agénzia. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL)

- 1. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività dell'ANPAL e lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo, l'ANPAL è organizzata nei seguenti sette uffici dirigenziali non generali:
 - a) divisione I in materia di gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio;
 - b) divisione II in materia di contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi;
 - c) divisione III autorità di gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza;
 - d) divisione IV in materia di formazione professionale e attività connesse al programma comunitario Erasmus, nonché autorità di gestione dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
 - e) divisione V in materia di coordinamento, livelli essenziali e azioni di sistema in materia di servizi per il lavoro, orientamento, Eures e coordinamento del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categoric protette;
 - f) divisione VI in materia di promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nonché autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - g) divisione VII in materia di gestione è sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure informatizzate, nonché delle iniziative di comunicazione.
- 2. In sede di prima attuazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'ANPAL, trovano applicazione, per quanto compatibili, i criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi del Ministero del



Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

lavoro e delle politiche sociali, adottati con atto del segretario generale, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010. In attesa della graduazione delle posizioni dirigenziali, trova applicazione, salvo eventuale conguaglio, la seconda fascia retributiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2014, concernente la graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo ministero, per le divisioni da I a VI, mentre trova applicazione la terza fascia retributiva per la divisione VII.

3. Nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO (prof. Claudio De Vincenti)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TABELLA A - ART. 2, COMMA 1

Colonna n. 1		Colonna n. 2		
Ruolo del personal amministrativo			a 9,	
DIRIGENTI I FASCIA	1	Ricercatori e tecnologi	24	
DIRIGENTI II FASCIA	7	Funzionari di amministrazione	5	
AREA III	37	Collaboratori Tecnici E.R.	40	
AREA II	69	Collaboratori di amministrazione	18	
AREA I	3	Operatori Tecnici	12	
		Operatori di amministrazione	1	
TOTALE	117	TOTALE	100	
DOTAZIONE ORGANICA	Α,	TOTALE	217	

TABELLA B - ART. 3, COMMA 2			
AREA III	37		
AREA II	69		
AREA I	3		
тс	TALE 109		

Profili professionali

AREA III:

Funzionario area amm.va e giuridico contenzioso Funzionario area

informatica

Funzionario area socio statistico economica

AREA II:

Assistente amministrativo gestionale Operatore amministrativo gestionale

AREA I:

Ausiliario

TABELLA C - ART. 3, COMMA 4, LETTERA a)			
DIRIGENTI II FASCIA		5	
AREA III		25	
AREA II		41	
AREA I		1	
	TOTALE	72	

TABELLA D ART. 3, COMMA 4, LETT. b)		
AREA III		12
AREA II		28
AREA I		2
	TOTALE	42